

N. 2945

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1997

---

Revisione del procedimento disciplinare notarile

---

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 135 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) è, attualmente, di competenza del consiglio notarile da cui dipende il notaio, per quanto attiene all'avvertimento ed alla censura, mentre è di competenza del tribunale per quanto attiene alle restanti sanzioni (ammenda, sospensione, destituzione).

L'iniziativa spetta, nel primo caso, al presidente del consiglio notarile e al pubblico ministero; nel secondo, al solo pubblico ministero.

Il sistema sanzionatorio, apparentemente improntato ad un certo rigore in considerazione delle delicate funzioni di cui il notaio è titolare, nella realtà risulta alquanto fievole. Infatti, per l'articolo 151 della legge notarile, il notaio, per gli illeciti puniti con la sola ammenda, può prevenire o arrestare il corso del procedimento disciplinare pagando una somma corrispondente al quarto del massimo stabilito dalla legge; massimo che, oltre tutto, non supera le quattromila lire.

Quanto agli illeciti qualificati da maggiore gravità, la ricorrenza di eventuali circostanze attenuanti (articolo 144 della legge notarile) determina la sostituzione della destituzione con la sospensione e della censura con l'avvertimento. Inoltre, in forza del regio decreto legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, la stessa pena della sospensione, concorrendo circostanze attenuanti, può essere sostituita con l'ammenda da lire ottocento a lire quattromila. Infine, il sistema disciplinare reca un principio di chiusura: per tutti gli illeciti per i quali non è possibile richiedere l'oblazione l'articolo 146 della legge stabilisce il termine di «prescrizione» quadriennale, che in realtà è un ter-

mine di decadenza giacchè la norma dice che «L'azione disciplinare contro i notari (...) si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura»; si aggiunga che la decadenza non decorre neppure dal giorno dell'accertamento, bensì da quello della commissione dell'illecito.

Orbene, se si considera che le ispezioni agli atti dei notai hanno cadenza biennale e che gli illeciti commessi nello svolgimento della funzione notarile vengono rilevati in un momento necessariamente successivo, risulta chiaro che il procedimento disciplinare può iniziare quando metà del termine di decadenza è ormai inutilmente decorso; per il compimento dei tre gradi di giudizio, viene a residuare un termine, evidentemente insufficiente, di soli due anni, non suscettibile di proroga.

Quanto precede dà ragione della necessità ed improcrastinabilità di una radicale riforma, sostanziale e processuale, del sistema sanzionatorio.

Il disegno di legge presenta queste caratteristiche:

avocazione della competenza nell'applicazione delle sanzioni disciplinari agli organismi professionali attraverso le commissioni regionali di disciplina come giudici di primo grado del procedimento disciplinare;

nuova disciplina dell'inabilitazione (qualificata «sospensione cautelare») per un giusto equilibrio tra la funzione cautelare (che presuppone rapidità di applicazione) e le esigenze garantiste (che presuppongono il previo accertamento delle condizioni per l'applicazione);

interpretazione dell'articolo 28 della legge notarile tale da ribadire l'operatività della norma anche per scritture private;

aumento della misura dell'ammenda disciplinare, finora rimasta ancorata all'importo recato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528.

Va rilevato, a proposito dei primi due punti, che continuare a gravare i tribunali, affidando loro il grosso del disciplinare notarile, magari prevedendo un mero allungamento dei termini prescrizionali, non risolverebbe il problema, costituito dalla necessità di avere in tempi brevi l'accertamento della fondatezza degli addebiti mossi al notaio, in considerazione della particolare delicatezza delle sue funzioni. È dunque opportuno un sistema misto che contempra, oltre alla giurisdizione in primo grado di un organo composto in prevalenza da rappresentanti della categoria, anche, per il secondo grado, di una sezione della corte di appello in grado di operare con tempestività e competenza.

La possibilità di integrare il collegio giudicante in corte d'appello con due notai, uno dei quali può essere sostituito da un componente supplente, è stata desunta dal comma 3 dell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dalla legge 10 giugno 1969, n. 308, in materia di giudizio disciplinare nei confronti dei giornalisti. La legittimità di detta norma, in rapporto all'articolo 102 della Costituzione, è stata già esaminata dalla Corte costituzionale; la Consulta ha stabilito che l'integrazione della corte d'appello con due giornalisti non dà luogo alla creazione di un giudice speciale, bensì di una sezione specializzata (ordinanza della Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 424).

Attribuire il giudizio di primo grado alla Commissione di disciplina (COREDI), organo elettivo di categoria sul piano regionale, ma con la partecipazione di due magistrati e per tutte le sanzioni previste, ha lo scopo di rendere il procedimento disciplinare strumento effettivo di tutela della categoria, per di più attraverso un organo che ha specifica conoscenza dei problemi. La possibilità di un secondo grado, di competenza

della corte d'appello e di un ulteriore grado di pura legittimità riservato alla corte di cassazione completa l'articolazione senza alcuna preoccupazione in ordine al divieto di creare organi giurisdizionali speciali.

2. Dall'articolo 1 del disegno di legge risultano disciplinati la sede di ciascuna COREDI, il numero dei componenti effettivi e supplenti, proporzionale a quello dei notai assegnati alla regione, così da rendere la COREDI organicamente e funzionalmente adeguata alla mole di lavoro ipotizzabile, la durata dell'attribuzione della funzione, pari a tre anni sia per i membri effettivi che per i supplenti, la composizione mista dell'organico della COREDI, per un terzo costituito da magistrati ordinari e per due terzi da notai rispettivamente nominati ed eletti secondo le modalità specificate all'articolo 3 (commi 1, 2 e 3); risultano altresì determinate le risorse finanziarie (comma 4) per il funzionamento della COREDI (riscossione della cosiddetta tassa consiliare, da effettuarsi sulla base del bilancio preventivo redatto da ciascuna COREDI entro il 15 gennaio di ciascun anno), i rimborsi e la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della COREDI nella misura stabilita dal consiglio nazionale del notariato ed erogati dai consigli notarili distrettuali della regione di competenza della COREDI (comma 5).

L'articolo 2 disciplina, relativamente ai notai da eleggersi a componenti della COREDI, il diritto di elettorato passivo, prevedendo una serie di esclusioni, da considerarsi tassative, in considerazione della affidabilità morale del notaio, del suo disinteresse e della serenità di giudizio (comma 1); contempla il caso della parità di voti tra più candidati, dando preferenza, nell'ordine, ai notai con maggiore anzianità nell'ufficio e poi a quelli con maggiore anzianità anagrafica (comma 2). Individua le cause di decadenza per sopraggiunte ragioni d'ineleggibilità o per cessazione di appartenenza alla categoria o ai notai della regione di competenza della COREDI (comma 3).

Il comma 4 disciplina l'integrazione della COREDI, se per varie cause sia venuto a

mancare un terzo dei notai, o anche un numero inferiore se detta integrazione si renda opportuna a giudizio del presidente della COREDI previo conforme parere del Direttore generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia; il comma 5 disciplina la sospensione dalla COREDI dei notai sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il comma 6, che si riferisce ai componenti della COREDI (sia notai che magistrati), ne limita la rieleggibilità per evidenti motivi di opportunità; il comma 7 esclude che possano essere nominati a far parte della COREDI magistrati che, quali praticanti notai o quali candidati al concorso per la nomina a notaio, si trovino in possibile condizione di non obiettività, anche in ragione dei rapporti di praticantato e altro, con taluni dei notai del distretto notarile.

L'articolo 3 prevede, rispettivamente ai commi 1, 2, 3, e 4, le modalità della nomina dei magistrati e della elezione dei notai componenti la COREDI e della eventuale integrazione per i casi in cui essa si renda necessaria. Nei commi successivi sono disciplinati i provvedimenti consequenziali, la nomina e l'insediamento dei componenti la COREDI; è altresì specificato che fino all'insediamento l'operatività della COREDI è assicurata dai «precedenti» membri.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione della COREDI, la composizione ed il funzionamento delle singole sezioni.

L'articolo 5 determina la competenza di ciascuna Commissione. Al comma 1 è fissata la competenza per materia, che è generale perchè riguarda tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai; al comma 2 si disciplina la competenza per territorio, che è individuata con riferimento al ruolo di appartenenza del notaio al momento della commissione dell'infrazione, per cui il successivo trasferimento del notaio ad altro distretto non fa cessare la competenza della COREDI. Il comma 3 prevede ipotesi di procedimenti disciplinari a carico dei componenti della COREDI.

3. L'articolo 6 individua i soggetti cui spetta l'azione disciplinare.

È innovativa la previsione di cui al comma 1, lettera c), che attribuisce l'iniziativa anche al conservatore dell'archivio notarile per le infrazioni rilevate in sede di ispezione biennale. I restanti commi recano la disciplina delle modalità procedurali; in proposito va precisato che l'iniziativa del presidente del consiglio notarile è preceduta dalla delibera collegiale, che è obbligatoria e vincolante.

Il procedimento è informato al massimo rispetto del principio del contraddittorio, che trova attuazione sin dal suo inizio (comma 4) con l'avviso dato al notaio dalla sezione della COREDI. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 introducono la possibilità di adottare in via provvisoria provvedimenti cautelari, idonei a far cessare in via d'urgenza la permanenza di situazioni di illiceità. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, anche se impugnabili secondo le modalità previste dal successivo articolo 12.

In particolare è prevista la possibilità di disporre la sospensione cautelare del notaio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 17. Si tratta di una misura nell'interesse dello stesso servizio notarile e, quindi, nell'interesse pubblico; per altro verso, non potendosi disconoscere il carattere afflittivo di questa misura (che ha dato luogo a tanti dibattiti, sia in dottrina che in giurisprudenza), essa risponde al principio garantista della previsione chiara e precisa delle fattispecie che vi danno causa.

La normativa proposta accoglie sostanzialmente i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 31 gennaio - 2 febbraio 1990, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma prevista nell'articolo 139, n. 2, della legge n. 89 del 1913, disciplinante l'automaticità della applicazione della inabilitazione conseguente a condanna penale non ancora passata in giudicato; da tale decisione, che esclude l'applicabilità in modo automatico, deriva il potere discrezionale dell'autorità proceden-

te: l'articolo 17 del disegno di legge, accogliendo in buona sostanza detta pronuncia, riconosce alla sospensione cautelare carattere facoltativo.

4. L'articolo 18 disciplina alcuni snodi di carattere processuale. All'articolo 19 è stato espressamente previsto come compito dei consigli notarili quello di curare l'applicazione dei principi e delle norme di deontologia elaborati dal Consiglio nazionale del notariato, secondo le norme dell'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577; in questo modo si vuole evitare che il codice deontologico, già adottato dal Consiglio nazionale nel febbraio 1994, resti in concreto inattuato. Perciò spetta al consiglio notarile farsi promotore del procedimento disciplinare, nell'esplicazione del conferito potere di vigilanza sul corretto esercizio professionale, in sintonia con i procuratori della Repubblica.

Ai consigli notarili è stata anche attribuita la possibilità di dare completezza alla normativa stabilita dal Consiglio nazionale, riconoscendo loro la facoltà di determinare fattispecie particolari di violazione di dette norme, tenuto evidentemente conto della diversità delle situazioni locali. Si opera così una saldatura tra i compiti dei consigli notarili, ad un tempo creatori di norme e strumento di coagulo per dare concretezza alla deontologia professionale, e si evita il pericolo di ancorare a norme tassative, imposte dal legislatore, ogni determinazione in una materia che, per le sue caratteristiche, appare suscettibile di notevoli trasformazioni ed adattamenti con l'evolvere del tempo.

La misura delle ammende disciplinari notarili, attualmente ferma al disposto dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, è stata ritoccata in modo da renderla adeguata al mutamento di valore della moneta dal 1948 ad oggi (articolo 21). Si vuole, in questo modo, non solo superare il disagio col quale la magistratura si vede spesso costretta ad applicare le sanzioni nella esigua misura sancita dalla legge notarile, ma anche a conferire alla sanzione

quella capacità di dissuasione che le dovrebbe essere propria.

Per le ragioni indicate è apparso logico uniformare la fattispecie al sistema, facendo decorrere, in ragione della cadenza biennale delle ispezioni sugli atti, la prescrizione dalla data dell'accertamento dell'illecito (articolo 14).

5. L'articolo 20 è dedicato alle scritture private autenticate e contiene due norme fondamentali.

La prima prevede l'applicazione generalizzata dell'articolo 28 della legge n. 89 del 1913, che impone il controllo di legalità sul contenuto dell'atto; si elimina così ogni dubbio sul punto e si evita che il notaio - anche inconsciamente - si renda «complice» della sottoscrizione di un atto con patteggiamenti *contra legem*; nel contempo viene esaltata e ulteriormente responsabilizzata la funzione di filtro della volontà privata cui il notaio adempie per garantirne la conformità alla legge quando si concreti in atti giuridici: il che è in linea con la visione più moderna e pubblicistica della funzione notarile. In questo modo risulta superata quella giurisprudenza della Cassazione penale (da ultimo, sentenza della Cassazione penale 28 febbraio 1990, n. 2720) secondo cui l'atto di autenticazione è del tutto autonomo rispetto alla scrittura privata e, quindi, non suscettibile di quei controlli di legalità, che invece vengono attuati sugli atti pubblici ricevuti dal notaio. Insomma si vuole evitare che la scrittura autenticata diventi un espediente per consentire al notaio di eludere divieti (con conseguenze per le parti) e di ottenere una esenzione di responsabilità professionale per comportamenti disdicevoli sul piano dell'etica.

La seconda ribalta la norma che prevede la restituzione, alla parte, della scrittura privata autenticata, nel senso che essa, quando contenga convenzioni soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, deve essere conservata dal notaio nella sua raccolta, salvo che le parti ne richiedano espressamente e concordemente la restituzione. Ciò garantisce l'interesse pubblico alla conservazione

dell'originale, la sua facile reperibilità anche per il rilascio delle copie e, soprattutto, la sua sottoposizione al controllo in sede di ispezione biennale. Si tratta di innovazione estremamente opportuna, in linea sia con il codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale il 24 febbraio 1994 con delibera n. 1188, sia con una prassi già largamente seguita.

L'articolo 22 del progetto è articolato su una varietà di norme.

In primo luogo viene eliminata tutta una serie di prescrizioni formali, dettate dalla legge notarile del 1913, che non hanno più ragioni giustificative, soprattutto dopo l'introduzione dei registri di contabilità fiscale, imposti al notaio come a qualunque libero professionista (è il caso della nota spese redatta a margine dell'atto notarile; oppure quello dell'indice alfabetico dei nomi delle parti a corredo del repertorio dei protesti), o che non valgono più all'identificazione del soggetto dopo il mutato regime dei rapporti sociali (è il caso della condizione sociale delle parti comparse nell'atto notarile).

In secondo luogo, il disegno individua tutte le norme della legge notarile del 1913 che vengono in qualche modo ad essere incise dalle novità del progetto, con conseguente elenco di norme abrogate; viene altresì ribaltato il principio della necessità dell'assistenza dei testimoni all'atto, nel senso che, salvi i casi in cui tale obbligo derivi da norma contenuta nel codice civile, la presenza non è necessaria, salvo espressa richiesta delle parti o determinazione del notaio. L'innovazione risponde alla mutata realtà sociale nella quale il notaio opera, caratterizzata dalla maggiore consapevolezza dei cittadini in ordine agli atti che pongono in essere ed ai loro effetti, nonchè da una accresciuta e affinata capacità del no-

taio di interpretare la volontà delle parti e di esporre loro il compiuto senso dei patti formalizzati, senza bisogno della ingombrante, e talvolta non gradita, presenza di estranei in veste di testimoni. D'altronde, è opinione comune nella dottrina che i testimoni, nella stragrande maggioranza dei casi, rappresentino più strumento di disturbo che di aiuto sia per il notaio (data la difficoltà di trovare talvolta testimoni adatti) sia per le parti (per la violazione della segretezza dell'atto) sia, infine, per la circostanza che l'istituto dei testimoni è stato posto in discussione nello stesso ordinamento francese, da cui ha avuto origine e dal quale è stato trasfuso nel nostro ordinamento.

6. L'articolo 23 contiene una norma transitoria fondata sul criterio di far coincidere la data delle elezioni delle commissioni regionali di disciplina con quella della prima assemblea ordinaria dei collegi per il rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale del notariato. Ad evitare, peraltro, che per la mancata coincidenza della data delle due elezioni le commissioni regionali di disciplina restino per troppo tempo non costituite, si è stabilito che spetta al presidente del Consiglio nazionale indire le elezioni, fermo restando che i membri così eletti scadranno in concomitanza con la data di scadenza del Consiglio nazionale. In questo modo si è voluto evitare che la categoria notarile resti eccessivamente invischiata in scadenze differenziate; e si è voluto anche creare una sorta di consonanza sul piano temporale tra l'organo preposto alla creazione di norme deontologiche (il Consiglio nazionale) e gli organi preposti ad applicarle (le Commissioni regionali di disciplina).

Il disegno non comporta spese nè oneri per l'erario.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Commissione regionale di disciplina)*

1. È costituita in ogni regione, con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo, una Commissione regionale di disciplina (COREDI). A tal fine è considerata regione unica quella risultante dall'aggregazione della Valle d'Aosta al Piemonte; del Molise all'Abruzzo; della Basilicata alla Puglia.

2. La COREDI è composta di sei, nove, dodici membri effettivi e di tre, sei, nove membri supplenti secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati alla regione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero ovvero superiore a quattrocento.

3. I membri della COREDI sono per un terzo magistrati ordinari, per gli altri due terzi notai, rispettivamente nominati ed eletti ai sensi dell'articolo 3, e durano in carica tre anni.

4. Le spese di impianto e di funzionamento della COREDI, comprese quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli distrettuali della regione e tra essi ripartite sulla base degli onorari repertoriali dell'anno precedente. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive integrazioni. A tal fine la COREDI, entro il 15 gennaio di ogni anno, redige un bilancio preventivo.

5. I membri, titolari e supplenti, della COREDI hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio nazionale del notariato. Tali esborsi sono a carico di ciascun consiglio notarile distrettuale.

## Art. 2.

*(Eleggibilità - Decadenza - Sospensione)*

1. Non sono eleggibili alla COREDI:

a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali;

b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura o dell'ammenda o della sospensione;

c) i notai che siano in rapporto di coniugio, parentela ed affinità col magistrato che sia, a sua volta, componente della COREDI;

d) i notai che siano parenti o affini entro il terzo grado oppure coniugi di componenti della COREDI.

2. Nel caso di parità di voti tra due o più candidati, resta escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio e, nell'ipotesi di pari anzianità, il meno anziano di età.

3. I componenti della COREDI decadono per sopraggiunte cause di ineleggibilità o per cessazione dall'esercizio o per trasferimento in altra regione.

4. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della COREDI, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente per l'intera regione dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti. Il presidente della COREDI può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato le elezioni integrative anche nei casi in cui sia venuto a mancare un numero inferiore di componenti; il presidente del Consiglio nazionale, acquisito il parere conforme del direttore generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, vi provvede immediatamente.

5. I componenti della COREDI contro i quali viene iniziato procedimento disciplinare o penale possono essere sospesi dalla COREDI a sezioni unite.

6. I componenti della COREDI rimasti in carica per più di cinque anni non possono essere rieletti più di due volte consecutivamente.

7. I magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio non possono essere nominati componenti della COREDI. L'iscrizione all'albo e la domanda di partecipazione al concorso, se successive alla nomina, sono causa di decadenza dalla stessa.

### Art. 3.

#### *(Nomina ed elezione dei componenti della COREDI)*

1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione, sentito il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, nomina i magistrati componenti la COREDI, designando tra questi il presidente ed il vice presidente. Tali magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, sono scelti tra quelli addetti da almeno tre anni alle sezioni civili e in servizio presso il tribunale del capoluogo della regione.

2. Quando, per qualunque causa, vengono a mancare uno o più dei magistrati nominati, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione provvede immediatamente alla relativa sostituzione nelle forme di cui al comma 1. I magistrati cessano dall'ufficio contestualmente alla scadenza del mandato degli altri componenti.

3. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, i collegi notarili della regione eleggono i notai componenti della COREDI. Le elezioni si svolgono lo stesso giorno e con le modalità previste per i componenti del Consiglio nazionale del notariato.

4. Non possono essere eletti notai appartenenti al medesimo distretto in numero superiore alla metà dei notai componenti della

COREDI; per il resto sono dichiarati eletti i notai degli altri distretti, che seguono per numero di voti. Se i notai così eletti non raggiungono il numero sufficiente a completare la composizione della COREDI, si provvede con elezioni integrative, secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 2.

5. I presidenti dei consigli distrettuali, nei cinque giorni successivi all'adunanza, comunicano al consiglio notarile del capoluogo di regione i risultati delle votazioni.

6. Il presidente del consiglio distrettuale del capoluogo di regione, nei dieci giorni successivi, proclama eletti componenti effettivi i primi sei o, rispettivamente, nove o dodici, e proclama eletti componenti supplenti quelli che seguono nell'ordine e nel numero indicato dall'articolo 1, comma 2; della proclamazione dà comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, alla corte di appello ed alla procura generale del capoluogo di regione, ai tribunali ed alle procure della Repubblica competenti, agli archivi notarili ed ai consigli distrettuali della regione. Nei casi di incompatibilità o di rinuncia precedenti l'insediamento, subentra il primo dei notai non eletti e, in mancanza, opera il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2.

7. Contestualmente alla proclamazione dei notai eletti, il presidente del consiglio distrettuale del capoluogo di regione convoca i notai eletti e i magistrati nominati, per l'insediamento della COREDI. Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autorità di cui al comma 6. Fino all'insediamento dei nuovi componenti, la COREDI continua a funzionare con i precedenti membri.

#### Art. 4.

##### *(Funzionamento della COREDI)*

1. Nella prima riunione della COREDI sono nominati, fra i notai componenti effettivi, il segretario ed il tesoriere; nella stessa

riunione sono costituite le sezioni, ciascuna delle quali è composta da due notai e da un magistrato che la presiede.

2. I componenti, se necessario, possono essere temporaneamente applicati a sezione diversa dalla propria, con provvedimento del magistrato presidente della COREDI.

#### Art. 5.

##### *(Competenza)*

1. La COREDI ha competenza per tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai.

2. Il procedimento disciplinare si svolge innanzi alla COREDI nella cui circoscrizione ha sede il distretto nel cui ruolo risulta iscritto il notaio al tempo in cui ha commesso il fatto per il quale si procede. Nel caso di distretti notarili riuniti appartenenti a regioni diverse, la competenza è collegata a quella della corte di appello di appartenenza.

3. La competenza per i procedimenti disciplinari a carico dei componenti della COREDI, spetta alla COREDI della regione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio, ovvero, per la Sicilia e la Sardegna, a quella più vicina alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio.

#### Art. 6.

##### *(Inizio del procedimento - Provvedimenti urgenti)*

1. Il procedimento disciplinare è promosso su richiesta:

a) del procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio nei cui confronti si procede;

b) del presidente distrettuale, previa delibera del consiglio notarile distrettuale;

c) del conservatore dell'archivio notarile territorialmente competente, limitata-

mente alle infrazioni rilevate in sede di ispezione ed in occasione degli altri controlli ad esso demandati dalla legge.

2. Le richieste di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono comunicate al procuratore della Repubblica di cui alla lettera *a)*.

3. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente della COREDI o, in sua assenza, il vice presidente, assegna il procedimento ad una sezione.

4. Entro trenta giorni dalla assegnazione, la sezione, se ritiene l'assoluta infondatezza dell'addebito disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento, con provvedimento da notificarsi entro venti giorni a tutti coloro che possono proporre opposizione; l'opposizione si propone nei termini e con le forme di cui al comma 2 dell'articolo 12. Se, viceversa, la sezione ritiene di procedere, nello stesso termine di trenta giorni dà avviso al notaio dell'inizio del procedimento, comunicandogli per iscritto l'addebito con allegate le copie della richiesta di procedimento e degli atti e documenti che la corredano, e l'invito a presentare, ove lo ritenga, deduzioni scritte ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.

5. Se risultano accertate violazioni di particolare gravità o ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, e comunque nei casi in cui risulta gravemente compromesso il decoro ed il prestigio della categoria, la sezione adotta, anche d'ufficio, sentito il notaio interessato, le misure cautelari ed urgenti di cui al comma 6. La sezione può rimettere l'adozione di tali misure alle sezioni unite, dinanzi alle quali deve essere sentito il notaio interessato.

6. I provvedimenti cautelari sono emessi entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 4, al fine di far cessare la permanenza dell'illecito e le sue conseguenze. Quando è adottata la sospensione cautelare, si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonchè quelle previste dall'articolo 17 della presente legge. La se-

zione può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere delle violazioni.

7. I provvedimenti cautelari sono immediatamente esecutivi. Possono essere impugnati secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, ma i termini sono ridotti della meta.

#### Art. 7.

##### *(Oblazione)*

1. In caso di infrazione punibile con la sola ammenda, il notaio può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione di condanna, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata.

2. Le ammende sono pagate all'archivio notarile competente al momento della commessa infrazione; l'archivio è tenuto a versare al consiglio notarile, entro il mese successivo, la metà delle somme riscosse.

#### Art. 8.

##### *(Udienza di comparizione)*

1. Scaduto il termine per eventuali deduzioni scritte, o anche prima se lo dispone su richiesta del notaio il presidente della sezione, questi fissa la data dell'inizio della discussione che deve comunque tenersi entro i quindici giorni successivi, designa un relatore e, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la discussione, ne dà comunicazione scritta al notaio.

#### Art. 9.

##### *(Istruttoria)*

1. Il notaio può comparire avanti la COREDI personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

2. Il notaio può farsi assistere da altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato o procuratore legale, e presentare memorie a propria difesa, nonchè indicare i mezzi di prova a suo discarico, nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, salvo che dimostri di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. L'ufficio che ha promosso il procedimento disciplinare può chiedere l'ammissione di mezzi istruttori, può presentare memorie e partecipa alla discussione.

3. La sezione può assumere tutti gli elementi di informazione e le prove che ritenga necessari, può disporre la comparizione di testimoni, l'acquisizione di documenti in originale o in copia conforme, può ordinare confronti, ricognizioni ed ispezioni di luoghi e di cose secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.

4. Se la sezione accerta fatti diversi da quelli contestati, rimette gli atti all'ufficio che ha promosso il procedimento.

5. Il presidente della sezione, esaurita l'istruzione, fissa l'inizio della discussione.

#### Art. 10.

##### *(Discussione e decisione)*

1. Dopo l'illustrazione orale fatta dal relatore, il procedimento viene discusso; esaurita la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione; i motivi della decisione sono depositati non oltre i trenta giorni successivi. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, la sanzione irrogabile risulta di maggior gravità, la sezione ordina la comparizione del notaio che, non oltre il trentesimo giorno, può svolgere le proprie difese anche mediante deposito di memoria scritta.

#### Art. 11.

##### *(Astensione e ricusazione)*

1. I componenti della COREDI devono astenersi per i motivi indicati al primo

comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile, e possono chiedere al presidente di astenersi nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo 51. Quando l'astensione riguarda il presidente, l'autorizzazione è chiesta al presidente della corte d'appello.

2. I componenti della COREDI possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, la COREDI a sezioni unite, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, quando occorre, le prove offerte.

3. Il presidente sostituisce il membro astenuto o ricusato con altro componente della COREDI.

#### Art. 12.

##### *(Impugnativa alla corte di appello)*

1. I provvedimenti della COREDI possono essere impugnati innanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione stessa dal procuratore della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dal procuratore generale, dal notaio interessato.

2. L'appello è proposto con atto depositato nella cancelleria della corte e notificato agli altri soggetti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento effettuata ai sensi dell'articolo 18.

3. Il collegio della corte d'appello è integrato da due notai nominati ogni triennio, entro il mese di febbraio, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale del notariato. Un terzo notaio è nominato, con la stessa procedura, in qualità di componente supplente. Valgono per i notai le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2. I notai nominati ad integrare il collegio di appello non possono far parte, per la durata della nomina, di commissioni di disciplina.

4. Se il numero dei notai assegnati alla regione è superiore a quattrocento, il presidente della corte di appello può costituire un secondo collegio composto nei modi di cui al comma 3.

5. L'appello sospende l'esecuzione delle sanzioni irrogate dalla COREDI, ad esclusione delle misure cautelari.

6. La corte di appello, acquisiti gli atti dalla COREDI, sentiti l'appellante e il notaio, decide con sentenza il cui dispositivo è letto in udienza; la motivazione è depositata entro trenta giorni in cancelleria ed è immediatamente notificata al notaio. La corte può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 603 del codice di procedura penale, secondo le modalità ivi previste.

#### Art. 13.

##### *(Ricorso alla Corte di cassazione)*

1. Contro la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione da parte del notaio, rappresentato e difeso da avvocato iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, o del procuratore generale, per i motivi previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza della corte di appello ed ha effetto sospensivo, salvo quanto previsto per le misure cautelari.

3. La Corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e il difensore del notaio.

#### Art. 14.

##### *(Prescrizione dell'azione disciplinare)*

1. Il primo comma dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«L'azione disciplinare contro i notai per le infrazioni da loro commesse alle di-

sposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ovvero, per le infrazioni rilevate in occasione delle ispezioni di cui agli articoli 128 e 132, dalla data del relativo processo verbale. La prescrizione è interrotta dal compimento di un qualunque atto di procedura. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine di quattro anni può essere prolungato oltre la metà».

2. L'azione disciplinare rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza se, per il fatto illecito, è iniziato procedimento penale.

#### Art. 15.

*(Esecuzione delle decisioni definitive e dei provvedimenti cautelari)*

1. All'esecuzione delle sanzioni provvide, entro tre giorni dalla comunicazione, il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte di appello anche ai fini dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

#### Art. 16.

*(Effetti della pendenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare)*

1. Nel caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero deve immediatamente darne comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al presidente del consiglio distrettuale notarile competente, specificando il titolo del reato per il quale si procede. Se il processo pena-

le risulta connesso con uno o più procedimenti disciplinari, è in facoltà della COREDI competente sospendere il procedimento o i procedimenti già pendenti innanzi a sè.

Art. 17.

*(Sospensione cautelare)*

1. È sospeso dall'esercizio delle funzioni il notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e fino a quando perduri tale stato.

2. Può essere sospeso il notaio nei cui confronti sia stata pronunciata condanna non definitiva per reati che importino la destituzione ovvero nei cui confronti sia stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.

3. La sospensione cautelare è disposta dall'autorità giudiziaria che ha emesso la condanna penale o dalla COREDI che ha emesso il provvedimento di destituzione; può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria anche nel caso di revoca della custodia cautelare, qualora ne ravvisi l'opportunità, su richiesta del procuratore della Repubblica.

4. La consegna del sigillo del notaio sospeso o la sua acquisizione sono regolate dagli articoli 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 64 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

5. La cessazione o la revoca della sospensione deve essere dichiarata dall'autorità che l'ha disposta, su istanza del notaio, previo accertamento della cessazione dei motivi che l'hanno determinata. Il provvedimento che dispone la cessazione della sospensione cautelare è notificato all'archivio notarile a cura del notaio o del presidente del consiglio distrettuale notarile competente, al fine di consentire la restituzione del sigillo.

6. Il provvedimento che decide sulla sospensione, emesso dalla COREDI è impu-

gnabile, entro dieci giorni dalla notifica alle parti, innanzi alla corte d'appello che, integrata a norma del comma 3 dell'articolo 12, pronuncia in camera di consiglio; contro detta pronuncia e ammesso ricorso per cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile. L'impugnazione ed il ricorso non hanno effetto sospensivo. Resta comunque fermo quanto previsto del codice di procedura penale per le impugnazioni ed i ricorsi avverso i provvedimenti disposti dal giudice penale.

#### Art. 18.

*(Comunicazione degli atti e provvedimenti relativi al procedimento e delle decisioni)*

1. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento disciplinare sono notificati al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; di essi è data comunicazione al consiglio distrettuale notarile di appartenenza all'epoca dell'illecito.

2. Le decisioni della COREDI e le sentenze della corte di appello sono notificate al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; esse sono, altresì, comunicate al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio era iscritto al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore generale presso la corte di appello della sede della COREDI, all'archivio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, limitatamente alle infrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), al Consiglio nazionale del notariato.

3. Le sentenze della Corte di cassazione sono comunicate ai soggetti indicati al comma 2 e sono notificate al notaio presso il domicilio eletto in Roma.

4. I provvedimenti di sospensione cautelare emessi al sensi dell'articolo 17, oltre che notificati al notaio incolpato, devono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio distrettuale notarile ed all'archivio notarile competenti.

Art. 19.

*(Competenza dei consigli notarili distrettuali)*

1. I consigli notarili distrettuali, anche in attuazione dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 93, primo comma, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'articolo 49 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, curano l'applicazione dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *f*), della legge 3 agosto 1949, n. 577, come sostituita dall'articolo 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

2. I consigli distrettuali notarili, tenuto conto delle situazioni locali, possono, previo parere favorevole del Consiglio nazionale del notariato, individuare particolari fattispecie di violazione di detti principi e norme e stabilire particolari modalità di svolgimento di determinate attività nell'ambito del distretto.

3. Ai fini del controllo del regolare esercizio della professione, i consigli distrettuali notarili possono disporre, tramite un loro componente, visite agli studi ed esame di atti, di repertori, di libri e documenti contabili del notaio, nonchè di estratti repertoriali presso gli archivi notarili, con facoltà di ottenerne copia ed assumere informazioni presso pubblici uffici.

4. Nei casi di accertate irregolarità o di mancata applicazione dei principi e delle regole elaborati dal Consiglio nazionale del notariato, il presidente del consiglio distrettuale notarile deve inoltrare richiesta di inizio del procedimento disciplinare.

5. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione di suddetti principi e regole da parte dei consigli distrettuali notarili e, se riscontra inadempimenti, propone al Ministro di grazia e giustizia l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

*(Scritture private autenticate)*

1. L'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell'articolo 72 della stessa legge.

2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

Art. 21.

*(Aumento della misura dell'ammenda disciplinare)*

1. La misura dell'ammenda disciplinare prevista dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, già aumentata di otto volte dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, è ulteriormente aumentata di duecento volte.

Art. 22.

*(Modifica e abrogazione di norme previgenti)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono meno l'obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all'articolo 51, primo comma, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonchè l'obbligo di apporre in fine od in margine degli originali, delle copie,

degli estratti e dei certificati la nota delle spese, dei diritti e degli onorari notarili di cui all'articolo 77 di citata legge n. 89 del 1913.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo del repertorio non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

3. Agli articoli 30, quinto comma, 35, 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'articolo 64, secondo, quarto e quinto comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, le parole «inabilitazione» e «inabilitato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «sospensione cautelare» e «cautelatamente sospeso».

4. L'articolo 47 della citata legge n. 89 del 1913, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Spetta soltanto al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto».

5. L'articolo 48 della citata legge n. 89 del 1913 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - 1. Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, non è necessaria la presenza di testimoni, salvo che le parti non sappiano leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richiedano la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della richiesta della parte in principio dell'atto».

6. Il secondo comma dell'articolo 142 della citata legge n. 89 del 1913 è sostituito dal seguente: «È destituito il notaio che ha riportato condanna, o che ha ricevuto applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328.».

7. Sono abrogati gli articoli 77, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,

155, 156, 158, 160 della citata legge n. 89 del 1913, e gli articoli 91, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1326 del 1914.

Art. 23.

*(Norme transitorie)*

1. Se, dopo la pubblicazione della presente legge, l'elezione dei componenti notai della COREDI non viene a coincidere con quella dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, la prima è indetta dal presidente del Consiglio nazionale del notariato entro i due mesi successivi alla pubblicazione della legge, e i componenti eletti durano in carica sino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 24.

*(Entrata in vigore)*

1. Gli articoli da 1 e 22 della presente legge acquistano efficacia dopo sei mesi dalla data della sua pubblicazione e si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dopo la data di entrata in vigore.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le sanzioni previste dalla normativa anteriore.

